

Codice A1610A

D.D. 28 marzo 2018, n. 109

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. VILLANOVA MONFERRATO, CASALE MONFERRATO E FRASSINETO PO (AL) - Richiedente: Terna Rete Italia spa. Intervento: Linea elettrica aerea a 132 KV "Balzola - Valenza" T.614. Intervento di manutenzione dal sostegno 19 al sostegno 49 esclusi e dal sostegno 50 al sostegno 59 esclusi nei Comuni in oggetto. Autorizzazione paesaggistica**

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;  
visto l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;  
vista la legge regionale 32/2008;  
vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore  
Dott. Roberto Ronco  
(ex. L. 190/2012)

Allegato

*Data*

*Protocollo*

*Classificazione 11.100.72/2018A/A16000*

*Rif. prot. n. 2126/A1610A del 22.01.2018*

## RELAZIONE

**Oggetto:** Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – Parte terza  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comuni: VILLANOVA MONFERRATO, CASALE MONFERRATO e  
FRASSINETO PO (AL)  
Intervento: Linea elettrica aerea a 132 KV “Balzola – Valenza” T.614. Intervento  
di manutenzione dal sostegno 19 al sostegno 49 esclusi e dal sostegno 50 al  
sostegno 59 esclusi nei Comuni di Villanova Monferrato, Casale Monferrato e  
Frassineto Po, in Provincia di Alessandria.  
Istanza: Terna Rete Italia S.p.a.

Esaminata l'istanza di autorizzazione in oggetto, qui pervenuta dalla Società  
richiedente in data 22 gennaio 2018, con nota prot. n. P2018/0000079 del 18 gennaio 2018,  
inerente una zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi della normativa in  
epigrafe,

vista la documentazione progettuale con relazione paesaggistica allegata  
all'istanza,

considerato che l'intervento in oggetto, consiste nella manutenzione straordinaria  
con ricostruzione parziale dell'elettrodotto T614 Balzola-Valenza sullo stesso asse della  
linea esistente e, in dettaglio, prevede la demolizione degli attuali sostegni e la loro  
sostituzione con un minor quantitativo di supporti tubolari monostelo che avranno altezze  
maggiori rispetto al profilo della linea esistente,

verificato che a ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3,  
l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare  
l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

Classificazione 11.100.72/2018A/A16000

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

constatato che, secondo quanto illustrato nella tabella di pag. 97 della relazione paesaggistica e nella corografia, gli interventi in progetto ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004, consistono esclusivamente nella realizzazione di 4 nuovi sostegni e nella demolizione di 5 sostegni esistenti con allestimento delle relative aree di cantiere,

visto che la demolizione dei sostegni esistenti in cemento armato, e delle relative fondazioni per una profondità non inferiore a m. 1,50, unitamente alla realizzazione di nuovi sostegni di tipo tubolare monostelo a basso impatto ambientale permetteranno di alzare il profilo della linea elettrica, riducendo sull'intera tratta in progetto il numero di sostegni necessari e liberando aree da destinare nuovamente alle attività agricole,

considerato che, per quanto previsto all'interno delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, l'innalzamento del profilo della linea elettrica sull'asse della linea esistente non pare introdurre, rispetto alla situazione in essere, aspetti di detrazione qualitativa nel paesaggio agrario di riferimento e che, secondo quanto indicato nella tavola P4 del Ppr, detto tratto della linea elettrica non risulta essere ubicato nelle vicinanze dei percorsi panoramici individuati dal medesimo Piano quali luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio,

rilevato che, si intende ridurre al minimo l'apertura di nuove piste di cantiere e che, essendo localizzate in area agricola, sono stati previsti accorgimenti volti a evitare il danneggiamento del terreno per eventuali attraversamenti dei campi, nonché successivi interventi di ripristino ambientale delle aree interessate,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.,

Classificazione 11\_100.72/2018A/A16000

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del d.l. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle Norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i..



Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo

TORINO,

13 MAR 2018

Alla Regione Piemonte

[valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it](mailto:valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it)

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E  
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI  
E CUNEO

Prot. n. 2974

2018/34.10.05/175.2

AMBITO E SETTORE : Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE : VILLANOVA MONFERRATO CASALE MONFERRATO  
FRASSINETO PO - (AL)

Bene e oggetto dell'intervento: Intervento di manutenzione dal sostegno 19 al sostegno 49 esclusi e dal 50 al sostegno 59 esclusi

DATA RICHIESTA : data di arrivo richiesta 31/01/2018  
protocollo entrata richiesta n. 1231 del 01/02/2018

RICHIEDENTE : Terna Rete Italia spa - Privato

PROCEDIMENTO : Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)

PROVVEDIMENTO : PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO : Alla Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.:

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art.146 del d.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

\*La corrispondenza va inviata esclusivamente alla sede operativa di Torino